

# **Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere**

## **Modifica del 27 agosto 2001**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
decreta:*

### **I**

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere, allegato ai decreti del Consiglio federale dell'11 dicembre 1996, del 9 novembre 1999 e del 29 agosto 2000<sup>1</sup>, sono dichiarate d'obbligatorietà generale<sup>2</sup>:

**Art. 40**            Salari minimi

40.3

40.6

### **II**

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2002 e ha effetto sino al 31 dicembre 2003.

27 agosto 2001

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2921

<sup>1</sup> FF 1996 V 885, 1999 8158, 2000 4195

<sup>2</sup> Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'EDMZ, 3003 Berna.